

Publicato il 22/06/2022

N. 03932/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06411/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2022, proposto da Marco Cuchel, Marco Cuchel, Matteo De Lise, Giuseppe Diretto, Andrea Ferrari, Stefano Sfrappa, Antonio Biagiotti, Leonardo Bigi, Gianni Bitossi, Luana Bonelli, Barbara Botti, Massimo Cambi, Luca Catastini, Goffredo Caverni, Paolo Cerboni, Roberto Cetti, Piero Ciampolini, Alberto Del Carlo, Leonardo Ferri, Domenico Forte, Marco Fossi, Alessandro Frosali, Fabio Ganugi, Giovanni Gesualdo, Giovanna Lusini, Grazia Maltinti, Lucia Mariniello, Mauro Masini, Lucilla Ortimini, Luigi Papangelo, Giovanni Romagnoli, Massimiliano Salvini, Valentina Vanni, Gabriele Venturi, Alberto Vincelle, Paolo Zondadelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Orazio Abbamonte, Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- a) del provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate prot. n° 143438 del 27/04/2022 con il quale è stato approvato il modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.1 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dei contributi di stato ricevuti dai contribuenti a causa pandemia Covid-19”, con le relative istruzioni ed è stato stabilito il termine di scadenza per la sua presentazione per il giorno 30/6/2022, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti ricevuti dai contribuenti nel periodo 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022;
- b) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per i ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che – in disparte i profili critici in rito, che saranno approfonditi nella opportuna sede di merito – ad un sommario esame, tipico della presente fase, l'istanza cautelare proposta non appare suscettibile di positiva valutazione;

Ritenuto invero che, nel contemperamento dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, non pare ravvisarsi un'effettiva consistenza del pregiudizio denunciato dai ricorrenti;

Rilevato, peraltro, che la fattispecie deve essere apprezzata alla luce della indefettibile esigenza di rapidità ed efficacia della doverosa azione di controllo, per cui appare ragionevole che – in attuazione di un condivisibile criterio di prossimità del dato – l'indicazione di talune specificazioni sia posta in capo ai dichiaranti aventi interesse, secondo un principio di autoresponsabilità, non essendo nella *immediata* disponibilità della resistente Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l'istanza cautelare.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Mariani

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO